



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Il Direttore Generale

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione generale del Personale e delle Risorse

Il Direttore Generale

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Direzione generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

Il Direttore Generale

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Il Direttore Generale

OGGETTO: Direttiva recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

1. A séguito delle recenti modifiche normative dirette a contrastare il persistente rischio di contagio e rilanciare al tempo stesso il sistema produttivo (e in particolare della imminente entrata in vigore della legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e tenuto comunque conto del mutato contesto epidemiologico, appare opportuno offrire ulteriori indicazioni aggiornate, a livello interdipartimentale, in materia di lavoro agile nell'Amministrazione della giustizia.

Le rilevanti modifiche al quadro normativo impongono una attenta rimeditazione, sistematica e operativa, dell'istituto, sia nella sua forma ordinaria, prevista dalla legge 22

maggio 2017, n. 81, sia in quella eccezionale, introdotta per un circoscritto segmento temporale, dalla decretazione di urgenza di contrasto alla pandemia da Covid-19.

2. Nello specifico, l'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedeva che "1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."

Il bilanciamento tra lavoro da remoto e lavoro in presenza deve adesso trovare un suo nuovo equilibrato assetto che tenga conto, in questa fase ormai avanzata della cosiddetta Fase Due, della ripresa delle attività pubbliche e private, superando la disposizione schiettamente emergenziale dettata dal citato articolo 87. Nello specifico: "Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto" (art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

3. Dunque, in estrema sintesi (ferme restando le precedenti disposizioni in tema di prescrizioni a tutela della salute e di aggiornamento professionale della dirigenza):

- è l'intero sistema gestionale delle risorse umane che deve essere oggetto di un'articolata riflessione, diretta contemporaneamente ad accompagnare il ritorno alla normalità con il tempestivo recepimento di quelle (non poche) misure che hanno dato buona prova di sé in termini di efficacia ed efficienza durante il periodo più duro del lockdown;

- è pertanto, in generale, l'intera "operatività" di tutti gli uffici pubblici che dovrà essere adattata alle esigenze dei cittadini e delle imprese conseguenti alla ripartenza (e non solo quindi gli specifici strumenti, indicati dal citato articolo 87, del lavoro agile, "delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva" - questi ultimi comunque in via subordinata all'impossibilità di "ricorrere al lavoro agile");

- per tutto l'anno 2020, l'adeguamento della operatività sarà connotato da una innovata organizzazione del lavoro attraverso, in primo luogo, la flessibilità dell'orario di lavoro, con necessità di rivederne l'articolazione giornaliera e settimanale, pianificando l'accesso dell'utenza esterna agli Uffici, anche attraverso l'introduzione di agende digitali e di interlocuzione diretta telefonica/telematica (secondo le buone prassi avviate da tempo in tal senso in molte realtà locali);

- permane, ovviamente, insieme ai citati strumenti, la possibilità di applicare il lavoro agile nella sua versione "semplificata", ma nella più limitata quota della metà del solo personale impiegato in quelle attività concretamente suscettibili di essere svolte al di fuori della sede di lavoro (i primi esempi di competenze incompatibili con lo smartworking che vengono in mente sono evidentemente l'assistenza all'udienza celebrata in aula ovvero il mantenimento dell'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena, oltre a quello, ancora più plastico, della mansioni dei conducenti di automezzi);

- in ogni caso, dalla stessa lettera della disposizione risulta che la platea dei potenziali beneficiari non andrà individuata nella metà della forza-lavoro disponibile, ma nella metà dei dipendenti impiegati nelle attività delocalizzabili.

In conclusione, non può che osservarsi, anche in conseguenza della estesa deroga prevista dall'articolo 263 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, come il lavoro agile resti ampiamente rivisitato nei presupposti e nel perimetro applicativo.

4. Risulta pertanto opportuno impartire per tempo le conseguenti indicazioni, che tengano comunque adeguatamente conto di diversi fattori volti a contemperare il preminente interesse pubblico alla piena operatività e funzionalità delle strutture con l'esigenza di tutela della salute dei dipendenti.

In relazione a quest'ultima esigenza si prende atto, con cauto ottimismo e salvo quanto appresso specificato in merito alle permanenti precauzioni socio-sanitarie, che il rischio di contagio da Covid-19 risulta, allo stato, limitato su tutto il territorio nazionale, ad eccezione di sporadici focolai di infezione, causati per lo più da soggetti che hanno avuto recentemente ingresso nel Paese.

Di contro, l'efficacia della nuova disciplina partirà in pieno periodo feriale (3 agosto 2020), durante il quale la concomitante assenza della maggior parte del personale e l'arretrato

accumulatosi in questa lunga fase emergenziale impongono scelte necessitate dall'esigenza di assicurare l'apertura degli uffici e l'erogazione del servizio al pubblico.

Per un ordinato e graduale adeguamento al novellato contesto normativo, sembra opportuno continuare ad assicurare la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, previa positiva valutazione, rimessa ai responsabili di ciascuna articolazione, della compatibilità di tale strumento con la necessità di disporre di un congruo numero di unità per poter assicurare la più ampia riapertura dei servizi di sportello e delle attività in genere in concomitanza con la pianificazione delle ferie estive dei dipendenti.

Nondimeno, il bilanciamento tra giorni di lavoro nella sede e giorni di lavoro da remoto dovrà essere rimodulato in considerazione delle necessità di ripresa già ampiamente sottolineate. Secondo prassi già positivamente sperimentate sul territorio, un modello tendenzialmente di larga applicazione (e, come ovvio, rimodulabile in senso più o meno restrittivo) può essere individuato nella cadenza settimanale che vede il dipendente presente in ufficio per quattro giorni e operativo da remoto per un giorno. Si raccomanda, all'atto dell'esercizio del potere datoriale, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite con Direttiva del 4 marzo scorso, favorendo l'accesso al lavoro in modalità agile del personale rientrante nelle categorie dettagliatamente indicate al punto 6) della stessa, nel rispetto dell'ordine di priorità ivi specificato.

Con le suindicate premesse, tutti gli Accordi/Progetti di lavoro agile in atto potranno essere prorogati fino al 15 settembre 2020, senza immediata necessità di apportarvi ulteriori modifiche. Si rammenta la natura non negoziale dell'istituto delineato dalla decretazione d'emergenza, come già sottolineato nelle precedenti Direttive atto proprio del potere datoriale.

5. In particolare dopo la ripresa successiva al periodo feriale, il venir meno delle misure che limitano la presenza del personale in sede alle sole attività indifferibili impone una riflessione in ordine al modello organizzativo da seguire successivamente a tale data.

Sarà cura di ogni Amministrazione, in primo luogo, delineare, anche in applicazione delle indicazioni che perverranno dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, i criteri di selezione delle competenze professionali per le quali può ragionevolmente ipotizzarsi un proficuo espletamento in modalità di lavoro agile e quelle indissolubilmente legate alla fisica presenza del lavoratore, procedendo poi alla mappatura di tutti i processi di lavoro.

Analogamente, secondo le plurime indicazioni e prescrizioni sinora offerte dalle singole Amministrazioni, si adatteranno alle incrementate necessità conseguenti alla presente fase di ripartenza (nonché, in un'ottica proattiva, all'auspicato prossimo, seppure graduale, rientro alla normalità) i moduli gestionali e organizzativi sinora utilizzati per regolare la più ampia flessibilità dell'orario di lavoro (avuto riguardo, in particolare, all'orario di entrata e di uscita), le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta di servizi al pubblico con modalità telematiche, il governo dei modi e dei tempi di accesso dell'utenza esterna, sempre garantendo il pieno rispetto delle prescrizioni igienico/sanitarie dettate dalle competenti Autorità.

6. La legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020 opera poi una relevantissima interpolazione della disciplina ordinaria in tema di lavoro agile.

Il nuovo testo dell'articolo 14 legge 7 agosto 2015, n. 124 (*"Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche"*), è adesso il seguente:

"1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il Piano individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.

2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. [...]"

Nell'ambito del Piano della performance (documento programmatico triennale dell'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici di ogni pubblica amministrazione e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori), si inserisce dunque una nuova fondamentale componente, diretta a garantire in via ordinaria il consolidamento dell'esperienza di lavoro agile maturata durante la fase emergenziale, per molti versi assolutamente positiva, con - addirittura - un innalzamento della percentuale di personale che può godere di questa modalità, che passa dal 50 al 60% del novero di coloro che hanno

mansioni, secondo il neologismo che va prendendo piede nella vulgata della prassi, "smartabili".

7. Poiché le delineate misure comporteranno una sempre maggiore presenza del personale negli uffici, non è inutile raccomandare ancora una volta vivamente di osservare con la più scrupolosa attenzione tutte le misure dirette ad assicurare che la prestazione lavorativa dei dipendenti e l'accesso degli utenti esterni avvenga nella maggiore sicurezza possibile, anche in ossequio al dettato normativo secondo cui le amministrazioni pubbliche si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità (cfr. da ultimo la circolare n. 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione).

8. Le particolarità strutturali e operative delle diverse Amministrazioni centrali e periferiche consigliano di rimandare a specifici provvedimenti dei tre Dipartimenti e della Direzione Generale degli Archivi Notarili per ogni ulteriore indicazione casistica ed esemplificativa.

Restano ferme tutte le altre indicazioni contenute nelle Direttive del 4 marzo e del 15 marzo 2020, laddove compatibili.

IL DIRETTORE GENERALE

Alessandro Leopizzi

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Parisi

IL DIRETTORE GENERALE

Vincenzo Starita

IL DIRETTORE GENERALE

Renato Romano



Procura della Repubblica di Lecce

N. ~~79~~76 /2020 Prot.

Lecce, 28 agosto 2020

Ai Magistrati dell'ufficio

Sig Direttore dott. Carofalo, per le comunicazioni al personale

Sig Dirigente P.S. Comandanti CC e G.di F. Sezione Polizia Giudiziaria
presso la Procura della Repubblica
LECCE

Sigg. V.P.O.

Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Sig. Presidente della Camera Penale

LECCE

Sigg. Questori - LECCE - BRINDISI - TARANTO

Sigg. Comandanti Provinciali Carabinieri
LECCE - BRINDISI - TARANTO

Sigg. Comandanti Provinciali Guardia di Finanza
LECCE - BRINDISI - TARANTO

Sig. Capo Sezione Direzione Investigativa Antimafia - LECCE

Sig. Comandante R.O.S. Carabinieri - LECCE

Sig. Comandante G.I.C.O. Guardia di Finanza - LECCE

Sig. Comandanti Provinciali Carabinieri Forestali
LECCE - BRINDISI - TARANTO

Sig. Comandanti Capitanerie di Porto - GALLIPOLI - BRINDISI - TARANTO

Sigg Responsabili delle Organizzazioni Sindacali

Sigg Responsabili delle RSU

Sig Responsabile per la Prevenzione e Sicurezza

Sig Medico Competente

**e, p.c. Sig Procuratore Generale della Repubblica
 Sig. Presidente del Tribunale FF
 Sig Magistrato Coordinatore Ufficio Gip
 Sig Dirigente dello Spesal**

LECCE

Oggetto: Organizzazione della Procura della Repubblica di Lecce per il periodo compreso tra il 3/9 e il 30/9/2020 in ragione dell'emergenza sanitaria da covid 19.

Facendo seguito ai provvedimenti organizzativi "quadro" per i mesi precedenti, già inviati alle SSLL, e tenuto conto dei dati relativi all'andamento dell'incidenza contagio da covid 19 nel Distretto, e in particolare nella provincia di Lecce, per i quali a fronte di un dato nazionale in risalita, si registra un stabilità sostanziale dei casi di trasmissione, verosimilmente legato all'afflusso di persone in vacanza nel Salento o di rientro dall'estero, che tuttavia non consente di abbandonare i criteri di divisione del lavoro e accesso agli uffici sin qui adottati, in ragione della possibilità di una risalita dei contagi stessi, si indicano i nuovi assetti organizzativi di questo ufficio con riferimento all'arco temporale indicato in oggetto, tra cui:

- presenza dei magistrati dell'ufficio e attività da svolgere prioritariamente;
- individuazione del personale amministrativo assegnato in presenza e in lavoro agile;
- individuazione del personale afferente alle aliquote della sezione di polizia giudiziaria assegnato in presenza e in lavoro agile;
- competenze dei VPO;
- rapporto con l'Avvocatura e accessi presso gli uffici per l'esercizio delle previste facoltà processuali;
- accessi presso gli uffici della Procura della Repubblica da parte dell'Avvocatura e della Polizia Giudiziaria diversa dalla locale sezione.

I Magistrati dell'ufficio, assicureranno la loro presenza in ufficio secondo modalità compatibili con il particolare regime che governa la relativa prestazione professionale. Si prevede obbligo di presenza nei casi di turno esterno e disponibilità ed in tutti i giorni in cui i colleghi sono designati per le udienze di qualsiasi genere. Ove possibile i colleghi cureranno di frequentare l'ufficio in modo da essere presenti anche in orari in cui l'afflusso di persone risulti minore (ad esempio nelle ore pomeridiane). L'inoltro di richieste di applicazione di ordinanza di custodia cautelare, misura interdittiva o misura di sicurezza, andranno depositate al Gip secondo una graduazione che tenga conto dell'urgenza del caso, della pericolosità sociale degli indagati e della necessità di tutelare l'incolumità delle persone offese o minacciate, ed, in particolare, dei soggetti vulnerabili. Le determinazioni valide fino al 30 Settembre, oltre a tenere conto della stabilità dei contagi nella provincia di Lecce, al momento estremamente ridotti, traggono spunto dalle indicazioni fornite dal Ministero nella nota del 12/6/2020 e del 30/7/2020 con la quale si fa espresso riferimento alla necessità di garantire una completa ripresa delle attività giurisdizionali, pur mantenendo costante l'allerta necessitato dalla situazione sanitaria.

L'individuazione del personale amministrativo da impiegare in "presenza" e in "lavoro agile" deve ugualmente tenere conto del mutato quadro epidemiologico, della completa ripresa delle attività giudiziarie e delle complessive indicazioni della circolare ministeriale del 30 luglio 2020, che si allega alla presente, ove con chiarezza si indica l'obiettivo di assicurare funzionalità all'ufficio nei mesi successivi, senza perdere di vista la necessità di continuare a garantire idoneo distanziamento sociale e cautele tali da ridurre il rischio di contagio, tanto infine di tutelare quei lavoratori che, a causa di comprovate ragioni di salute, si trovino in una condizione di immunodeficienza o fragilità.

Identico discorso vale per gli addetti alla sezione di polizia giudiziaria, sia assegnati in collaborazione ai magistrati che a disposizione dei dirigenti/comandanti delle aliquote. In applicazione della circolare indicata quindi si ritiene quindi che al momento, e salva ogni modifica che potrà intervenire in ragione di possibili futuri mutamenti del quadro epidemiologico, il personale amministrativo sia presente presso gli uffici della Procura assicurando il servizio in ragione delle priorità previste dalla circolare, ovvero che:

*" il bilanciamento tra lavoro da remoto e in presenza deve adesso trovare un suo nuovo equilibrato assetto che tenga conto, in questa fase ormai avanzata della cd fase due, della ripresa delle attività pubbliche e private, superando la disposizione schiettamente emergenziale dettata dall'art 87 dl 17/3/2020 n 18. ...l'intera operatività di tutti gli uffici pubblici dovrà essere adattata alle esigenze dei cittadini e delle imprese conseguenti alla ripartenza....permane la possibilità di applicare il lavoro agile nella sua forma semplificata, ma nella più limitata quota della metà del solo personale impiegato in quelle attività **concretamente suscettibili** di essere svolte al di fuori della sede di lavoro...la platea dei potenziali beneficiari non andrà individuata nella metà della forza lavoro disponibile ma nella metà dei dipendenti impiegati in attività delocalizzabili....in conclusione non può che osservarsi, anche in conseguenza della estesa deroga prevista dall'art. 263 del dl 34 del 2020, come il lavoro agile resti ampiamente rivisitato nei presupposti e nel perimetro applicativo...deve essere favorito il lavoro agile del personale rientrante nelle categorie indicate all'articolo 6..*

In conclusione, tenuto conto della ripresa totale dei servizi a cominciare dal giorno 3 settembre (termine del periodo feriale) e considerata la grave carenza di personale amministrativo in servizio, lo scrivente ritiene che al momento l'unica attività in concreto delocalizzabile, che possa essere gestita attraverso il lavoro agile, risulti quella dell'Ufficio del Funzionario Delegato/Spese di Giustizia, per il quale in conseguenza si prevede che il Direttore responsabile e il Funzionario Contabile possano lavorare presso l'abitazione a rotazione. Per quanto riguarda la rimanente attività amministrativa dell'ufficio, considerata la necessità di assicurare il servizio richiesto dall'utenza, che è previsto a pieno regime a partire dal giorno 3 settembre, al momento, e fino a nuove disposizioni che terranno conto dell'andamento epidemiologico, le prestazioni non potranno che essere assicurate in presenza, autorizzando, conformemente alla circolare ministeriale richiamata, l'orario flessibile, le turnazioni, l'orario pomeridiano, l'orario multiperiodale, ove richiesti dal lavoratore e su parere del responsabile dell'unità organizzativa, compatibilmente con la funzionalità dei servizi e unicamente ove tali modalità di erogazione della prestazione non siano tali da incidere negativamente sull'organizzazione del lavoro dell'unità organizzativa di appartenenza. Sempre in ossequio alla circolare ci si riserva di autorizzare il lavoro agile, ove richiesto, nei confronti di quei dipendenti riconducibili alla categoria dei cosiddetti lavoratori fragili sulla base delle indicazioni dagli stessi provenienti e verificate dal medico competente.

Identico discorso e disposizioni vengono adottate nei confronti dei componenti delle aliquote della sezione di polizia giudiziaria che lavoreranno in presenza tanto presso gli uffici dei magistrati a cui sono assegnati tanto presso i locali di via Calabria, salvo che per quei dipendenti che risultino appunto rientranti nella categoria dei cosiddetti lavoratori fragili, ugualmente sulla base di indicazioni dagli stessi provenienti, ovvero dal dirigente, verificate dal medico competente. Per quanto attiene alla collaborazione dei VPO si conferma, la possibilità di svolgere, per le unità ammesse, attività presso l'ufficio di collaborazione con il Procuratore/SDAS con prestazioni extradibattimentali, nei limiti di orario, giornate e produttività già indicati nei precedenti provvedimenti. I Magistrati Onorari, inoltre, saranno delegati, con adeguato anticipo sulla data di celebrazione, per le udienze.

Tenuto conto che l'arco temporale che ci separa dal 30 settembre continuerà ad essere interessato da relativo pericolo di trasmissione del virus, si ritiene che le modalità di accesso agli uffici debbono continuare ad essere caratterizzati da estrema rigidità. Conseguentemente si ritiene di prevedere che:

- i difensori, per ciò che attiene all'esercizio delle proprie facoltà processuali, ed in particolare per il deposito delle istanze, per l'esame dei fascicoli a seguito di notifica degli avvisi di cui agli articoli 415 bis e 408 cpp, per l'esame dei fascicoli presso l'ufficio dibattimento e ogni altra attività che imponga la presenza fisica degli stessi presso gli uffici di Procura, avranno libero accesso presso gli uffici, ove tuttavia le porte rimarranno chiuse al pubblico. Gli stessi difensori dovranno pertanto telefonare all'ufficio interessato perché sia loro aperto il varco, ai numeri indicati nei precedenti provvedimenti, comunicati all'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale ovvero facendo riferimento alle utenze elencate nell'avviso affisso sulla porta dei piani. Nei casi in cui il fascicolo di interesse dovesse essere stato inserito nel TIAP, le segreterie ricontatteranno il difensore comunicando la data e l'ora in cui potrà recarsi presso detto ufficio (TIAP) per visionare telematicamente il fascicolo e indicare le copie desiderate, ovvero nel caso di richiesta integrale del fascicolo, per ritirare direttamente la copia digitale. Ove il fascicolo non dovesse essere stato trattato con TIAP, il difensore potrà esaminare lo stesso in cartaceo e indicare le copie desiderate che gli saranno consegnate appena possibile o, se in giornata diversa, previo nuovo appuntamento concordato con le segreterie.
- D'intesa con i rappresentanti dell'Avvocatura, sono state implementate le modalità telematiche di accesso ai fascicoli; al riguardo è stata attivata, dal 16/6 la procedura per la trasmissione telematica delle istanze/richieste dei difensori e del rilascio telematico di copie, per le quali già in data 4 maggio è stata richiesta da questo ufficio abilitazione al Ministero e alla DGSIA. Per ciò che attiene alla possibilità di pagare on-line i diritti di copia, ugualmente questo ufficio ha attivato la relativa procedura, in data 12 maggio, di utilizzo della piattaforma PAGO PA che risulta pienamente utilizzabile.
- Onde garantire il corretto funzionamento del servizio, ed assicurare ai difensori il concreto esercizio del proprio mandato, si dispone che **il personale di segreteria debba assicurare risposta telefonica certa e consultazione costante della posta elettronica**, in modo da fornire rapido riscontro al richiedente, così come ancora espressamente richiesto dal Presidente della Camera Penale. In caso di ripetuto disservizio i difensori comunicheranno, tramite i propri rappresentanti (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o Camera Penale) la circostanza al Procuratore della Repubblica per i necessari interventi.

- Si raccomanda a tutti i magistrati, attesa l'obiettivo difficoltà del momento, di continuare a considerare con adeguata elasticità il termine per le richieste difensive conseguenti alla notifica del provvedimento di cui all'articolo 415 bis cpp. Conseguentemente detto termine, (20 giorni successivi alla notifica) dovrà essere prorogato tutte le volte in cui ciò venga motivatamente richiesto dal difensore
- Le porte di accesso agli uffici della Procura della Repubblica continueranno a rimanere chiuse durante tutta la giornata; all'interno degli uffici si potrà accedere liberamente solo con apposita tessera, o telefonando ai numeri indicati nel cartello affisso sulla porta.

È fatto divieto al personale di magistratura, ai dipendenti amministrativi e agli addetti alla sezione di polizia giudiziaria presente all'interno degli uffici, di aprire le porte e di fare accedere negli ambienti chiunque, tranne non si tratti di difensore, o di personale di polizia giudiziaria, non dichiarare e dimostri di avere un appuntamento, anche qualora dovesse trattarsi di persona conosciuta.

I difensori, una volta ottenuto appuntamento per l'esercizio delle previste facoltà processuali, dovranno richiedere l'apertura delle porte telefonicamente nel giorno e nell'ora concordata. Gli stessi, così come la polizia giudiziaria, i consulenti e ogni altro utente potranno accedere presso gli uffici esclusivamente indossando mascherina, e, nel caso debbano essere consultati fascicoli, anche guanti monouso.

- La consultazione del fascicolo cartaceo presso la DDA e presso il terzo e il primo piano dell'ufficio potrà avvenire in apposita stanza dedicata ai difensori. La consultazione del fascicolo in TIAP avverrà secondo le consuete modalità correnti, previo appuntamento come sopra indicato.
- La polizia giudiziaria, diversa dalla locale sezione di PG, continuerà a trasmettere le notizie di reato tramite portale; ugualmente trasmetterà seguiti, richieste e comunicazioni varie per via telematica direttamente al magistrato assegnatario del procedimento, se conosciuto, e allo stesso modo riceverà riscontro. Ulteriori comunicazioni potranno avvenire telefonicamente o con altra modalità telematica. Solo in caso di reale necessità il responsabile del servizio o del comando, ovvero l'ufficiale di PG incaricato, potrà **individualmente** accedere presso gli uffici della Procura, con mascherina, e previo appuntamento con il Procuratore, il Procuratore Aggiunto o il Sostituto assegnatario del procedimento.

L'emergenza epidemiologica impone di disciplinare con la massima attenzione tutte le attività che comportino contatto con il pubblico o comunque con persone estranee agli uffici; da questo punto di vista certamente le attività di indagine preliminare, in generale, si caratterizzano quasi sempre per modalità operative che impongono detto genere di contatti. In ragione dell'eccezionalità del momento occorre modulare le deleghe d'indagine alla p.g. in base alle urgenze, priorità e necessità che il caso comporta, con ciò temperando le indispensabili iniziative a tutela della collettività e dell'ordine pubblico, nonché la certezza della pena e dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, con le esigenze di cautela imposte dall'andamento del contagio, e del diritto alla salute del personale della polizia giudiziaria nell'ambito delle attività a cui è delegato. Tenuto tuttavia conto della stabilità dei dati relativi all'andamento dei contagi da covid 19 nel

Distretto della Corte d'Appello di Lecce, ed in particolare nella nostra provincia, ritengo che rispetto alle indicazioni di cui ai precedenti provvedimenti, possano essere, con riferimento alle attività d'indagine delegate da questa A.G., adottate le sopradette modulazioni organizzative, che tengano conto di quanto rappresentato dal Ministro della Giustizia e dal Consiglio Superiore della Magistratura, avuto riguardo alle ricadute delle attività processuali sul "sistema giustizia, in ciò dovendosi ricomprendere in parte anche quelle poste in essere nella fase delle indagini preliminari.

In data 8 maggio è stata trasmessa ai magistrati, al personale amministrativo, ai VPO e alla polizia giudiziaria in sede, il "report" di integrazione al Documento di Valutazione del Rischio, richiesto dallo scrivente al Responsabile Prevenzione e Sicurezza e al Medico Competente, per l'adeguamento organizzativo al rischio da contagio. Gli interventi richiesti sono stati effettuati attraverso il posizionamento di barriere in plexiglass e la modifica/distanziamento degli arredi nelle stanze; si raccomanda comunque di continuare ad assicurare idoneo distanziamento sociale.

In data 28 maggio è pervenuta ulteriore fornitura di mascherine di tipo chirurgico, da tempo richiesta, che in fase di distribuzione tra i magistrati, il personale amministrativo, le aliquote della sezione di p.g. ed è a disposizione dei VPO, per la celebrazione delle udienze, presso la stanza della dott. Carofalo. **I predetti dispositivi individuali di protezione devono essere utilizzati obbligatoriamente negli ambienti chiusi e comunque in casi estremi in cui eccezionalmente la distanze tra persone sia inferiore a metri 1.**

Gli impianti di climatizzazione sono stati opportunamente sanificati, così come garantito dalla ditta intervenuta e potranno essere utilizzati fino al 15 agosto, come indicato dall'RSPP, data entro la quale è già calendarizzato un nuovo intervento di pulizia dei filtri

Presso gli uffici si accede obbligatoriamente con mascherina.

Il Procuratore Distrettuale della Repubblica
- Leonardo Leone de Castris-

